

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E PRIMO SOCCORSO DEI CAPI DI FAUNA SELVATICA FERITI O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE.

Premessa

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i Centri per il recupero degli animali selvatici - autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 - e con le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, con finalità statutarie compatibili, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera 20 gennaio 2016, n. 32).

I criteri e le procedure qui fissate tendono:

- a promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse al fine di garantire maggiore efficacia di azione, evitare sovrapposizioni e creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- ad applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- a riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- a stabilire l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi;

prevedendo conseguentemente:

- la stipula di un'unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;
- l'attivazione, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, di un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a rimuovere ogni situazione di sovrapposizione e a garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 per la situazione sopra descritta, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione, nonché a promuovere eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;
- le Organizzazioni di volontariato che:
 1. siano regolarmente iscritte nel registro regionale (sezione regionale e sezione provinciale) di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12;
 2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà.

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato, il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di riferimento.

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro o l'Organizzazione deve essere dotato di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro o l'Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro o dell'Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. È onere del Responsabile del Centro o dell'Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Per l'attività di primo soccorso si precisa che essa è riferita ad un massimo di **quattordici giorni**, a partire dalla data di arrivo dell'animale nel centro e deve essere svolta in conformità

delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

Per la detenzione di animali pericolosi (istrice, tasso, volpe, lupo, cervo, cinghiale, capriolo, daino, muflone) deve essere presente l'autorizzazione di cui al DM 19/04/1996.

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi.
- b) provvedere:
 - alla raccolta - di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, alla riabilitazione e alla liberazione;
 - al primo soccorso.

Il Centro o l'Organizzazione deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a).

Nei territori ove è prevalente la raccolta e il soccorso di mammiferi pericolosi ciascuna convenzione assicura la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. Tale reperibilità può essere garantita da parte di un unico soggetto o in modo congiunto, ma non sovrapposto, da parte di più soggetti.

Il Centro o l'Organizzazione indica se svolge una o entrambe le attività di cui alla lettera b).

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro o l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.

Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attività svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

Raccolta e trasporto

Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo della raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),

Luogo, data e ora rinvenimento,

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta, utilizzando in caso di incidente la specifica applicazione messa a disposizione dalla Regione sul sito web alla pagina <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/fauna-selvatica-e-incidenti-stradali>

Destinazione,

Kilometri percorsi per ciascun intervento.

Primo soccorso

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza nei primi 14 giorni,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2018. Pertanto possono essere rimborsate le spese successive alla data di stipulazione della convenzione medesima.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati.

Rimborso spese

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti.

Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2018.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario solo per il caso della prima visita e - limitatamente ai primi 7 giorni dalla data di arrivo alla struttura deputata alla cura - le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo approvate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con cilindrata più prossima, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la percorrenza esatta di ciascuno di essi, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi alle utenze, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

Risorse disponibili e criteri di riparto

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78104 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con la deliberazione n. 2338/2016.

L'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale e pertanto per ciascuna convenzione è effettuato in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale, corrispondente alla superficie territoriale totale espressa in ettari di ciascuna provincia, in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%, desunto dai dati ISTAT;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2017 alla data di presentazione della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della legge 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi.

A seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, è effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2017 alla data di presentazione della manifestazione di interesse in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della legge 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, dagli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi.

Per il Centro o l'Organizzazione, autorizzati o iscritti al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. 21 febbraio 2005, n. 12 successivamente a gennaio 2017, o che non abbiano svolto attività nel 2017, il riferimento è costituito dai dati relativi ai capi raccolti o curati, ragguagliati all'anno sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente.

Per adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori è prevista una ulteriore rideterminazione del tetto massimo di spesa per il periodo finale di durata della convenzione. La rideterminazione del tetto avviene a seguito delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva (30 settembre corrispondente alla seconda rendicontazione) in relazione alle spese effettivamente sostenute a tale data.

La rideterminazione dei tetti massimi spettanti a ciascun soggetto avviene in relazione alle risorse disponibili, determinate dalla differenza fra le risorse impegnate e quelle non liquidate a seguito di tale rendicontazione.

La disponibilità delle risorse, così rideterminata, è ripartita fra i soggetti stipulanti ciascuna

convenzione sulla base dei capi raccolti o curati dalla stipula della convenzione medesima alla data di presentazione della rendicontazione estiva, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna.

Manifestazione d'interesse

Il Centro o l'Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la "Regione Emilia-Romagna – **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna, entro il termine **perentorio del 30 novembre 2017**.

La trasmissione può essere effettuata anche tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerato la natura del Centro o dell'Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritte nel registro regionale (sezione regionale e sezione provinciale) di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, il servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

In presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca attiva un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

L'esito di tale confronto è formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

Il termine del procedimento è sospeso fino al raggiungimento dell'accordo.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca può consultare i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle

complessive attività finalizzate alla stipula delle convenzioni, anche coinvolgendoli nell'eventuale fase di confronto fra i soggetti proponenti.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provvede con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto e primo soccorso in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato unitamente al presente Avviso e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e alla rideterminazione di quello per il periodo finale;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- alla sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni e delle successive modifiche.

Rendicontazione e liquidazione

Il Centro o l'Organizzazione presenta:

- una rendicontazione dei costi entro il 30 giugno 2018, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 31 maggio 2018;
- una rendicontazione dei costi entro il 15 ottobre 2018, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 30 settembre 2018;
- una rendicontazione finale dei costi entro il 31 gennaio 2019, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018.

Alle rendicontazioni devono essere allegati, pena la mancata liquidazione:

1. una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle attività svolte
2. il foglio elettronico recante le informazioni richieste per ciascun intervento, come specificato al precedente punto "**Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione**";
3. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati;
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato;
5. le quietanze di pagamento;
6. qualora il Centro o l'Organizzazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.

Informazione

I Servizi regionali promuovono la più ampia informazione delle attività di raccolta, trasporto e primo soccorso presso i cittadini, le forze di polizia, gli enti e i soggetti interessati, anche tramite il proprio sito web istituzionale.